



data numero di protocollo

U.A.P.P.C. VIII -11

posizione

Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Direttori/Presidenti dei Centri di
Ateneo/di Ricerca/di Servizio/
Interdipartimentali/Interuniversitari
Al Direttore dell'Orto Botanico
Al Direttore dell'Azienda Agraria e
Zootecnica
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio
renata.picone@personalepec.unina.it
Al Direttore della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
Ai Direttori delle Biblioteche di Area
Ai Dirigenti
Ai Capi degli Uffici

LORO SEDI

e, p.c.

Alla F.l.c. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it
napoli@pec.flcgil.it

Al Commissario della Federazione provinciale
C.I.S.L. Università di Napoli
dott. Francesco De Simone Sorrentino
cisl@pec.unina.it

Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA
uil-rua@pec.unina.it
federazione.uilscuolarua@pec.uilrua.it

Alla Federazione Gilda Unams
Dipartimento Università
(FGU Gilda UNAMS)
fgu-gilda-unams@pec.unina.it

Alla SNALS CONFESAL
snalsconfsal@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU
anielesp@pec.unina.it

All'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
aou.protocollo@pec.it

**Oggetto: D. Lgs. n. 105 del 30.06.2022, pubblicato nella G.U. n. 176 del 29.07.2022.
Novità normative in materia di congedo di paternità e di congedo parentale.**

Il D. Lgs. n. 105 del 30.06.2022, pubblicato nella G.U. n. 176 del 29.07.2022 ed entrato in vigore il 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva europea 2019/1158 sulla conciliazione vita-lavoro, ha introdotto, tra l'altro, alcune novità in materia di congedo di paternità e di congedo

parentale, che di seguito si procederà ad illustrare, anche alla luce delle prime indicazioni pervenute dall'INPS con messaggio n. 3066 del 04.08.2022.

Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano esclusivamente al personale inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP ed ai collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché al personale dirigenziale.

Esse, viceversa, non si applicano:

- a) al personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" ed individuato nell'elenco allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania;
- b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania, assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO (art. 27-bis del D. Lgs. 151/2001)

Il decreto legislativo in esame, con l'art. 2, c.1, lett. c), ha introdotto nel c.d. T.U. sulla genitorialità (d.lgs. n. 151/2001) l'**art. 27- bis**, contenente la disciplina del "**Congedo di paternità obbligatorio**", e, all'art. 1, ne ha sancito espressamente l'**applicabilità ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni**, colmando così quel vuoto di tutela venutosi a creare negli anni precedenti per tale categoria di lavoratori.

Il congedo di paternità obbligatorio:

- è pari a **n. 10 giorni lavorativi**, non divisibili ad ore e fruibili in modalità continuativa o frazionata;
- è raddoppiato a n. 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo;
- si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- può essere fruito **nel periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 5 mesi successivi alla nascita**;
- **è indennizzato nella misura del 100% della retribuzione** (art. 29 del d.lgs. 151/01, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 105/2022);
- può essere fruito anche durante il congedo di maternità spettante alla madre lavoratrice ed è compatibile, in giorni differenti, con il diverso istituto del congedo di paternità, alternativo, disciplinato dall'art. 28 del T.U (fruibile, quest'ultimo – si ricorda – solo in ipotesi di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre);
- non incide sul numero dei giorni fruibili a titolo di congedo parentale, trattandosi di un **diritto autonomo e distinto**;
- dovrà essere richiesto dal lavoratore padre al proprio superiore gerarchico/Responsabile di Struttura, **con un anticipo non inferiore a 5 giorni**, compilando l'apposita istanza – denominata "*Congedo di paternità obbligatorio*" - reperibile nella sezione della modulistica online curata dall'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato al seguente link [UAPPC Congedo Paternità Obbligatorio \(unina.it\)](http://UAPPC.Congedo.Paternità.Obbligatorio.unina.it).

Il predetto Ufficio ha altresì provveduto alla creazione del **codice Si.R.P. n. 210**, da inserire, per il tramite degli utenti di struttura, nella procedura informatica di rilevazione delle presenze.



Si precisa che il sopracitato codice Si.R.P. potrà essere caricato nella procedura anche retroattivamente, per i dipendenti padri che abbiano eventualmente già fruito del congedo in questione **a decorrere dal 13 agosto u.s.**

CONGEDO PARENTALE (artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151/2001)

Il D. Lgs. n. 105/2022 ha introdotto rilevanti novità anche in materia di congedo parentale, apportando modifiche agli artt. 32 e 34 del D. Lgs. n. 151/2001.

Alla luce della nuova disciplina normativa e delle prime indicazioni diramate dall'INPS con il sopracitato messaggio del 04 agosto 2022, con riferimento all'estensione dei periodi indennizzabili, si riporta quanto segue:

- **alla madre, fino al dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta **un periodo indennizzabile al 30 % di 3 mesi, non cedibile all'altro genitore;**
- **al padre, fino al dodicesimo anno** (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta **un periodo indennizzabile al 30% di 3 mesi, non cedibile all'altro genitore;**
- **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, **in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile al 30% della durata complessiva di 3 mesi.** Pertanto, tra i genitori il periodo massimo complessivo indennizzabile al 30% è pari a 9 mesi, in luogo di 6;
- **per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili** per entrambi i genitori, è dovuta, **fino al dodicesimo anno** (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia **inferiore** a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
- resta ferma la disposizione più favorevole prevista dall'art. 31 del CCNL Comparto Università del 16.10.2008, secondo la quale i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero.

Nessuna modifica, invece, ha riguardato i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori - ossia relativi al numero massimo dei giorni spettanti - previsti dall'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i, che di seguito si rammentano:

- la **madre** può fruire **di massimo 6 mesi** di congedo parentale per ogni figlio **entro i primi dodici anni di vita** o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il **padre** può fruire **di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)** per ogni figlio **entro i primi dodici anni** di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- **entrambi i genitori** possono fruire **complessivamente massimo di 10 mesi** di congedo parentale **(elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)** per ogni figlio **entro i primi dodici anni** di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Al genitore solo, viceversa, sono riconosciuti **11 mesi** (e non più 10 mesi) di congedo parentale, **fino al dodicesimo anno** di vita del bambino, **di cui 9 mesi** (e non più 6 mesi) **sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione**, ferma restando la disposizione più favorevole del CCNL sopra richiamata per i primi 30 giorni.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, è dovuta, **fino al dodicesimo anno** (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia **inferiore** a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Un'ulteriore importante novità deriva, infine, dalla modifica dell'art. 34, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, laddove è disposto espressamente che: ***"I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva"***.

Si fa presente che l'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato ha provveduto, alla luce delle novità intervenute in materia, ad aggiornare il modulo di richiesta del congedo parentale, reperibile sul sito web di Ateneo al seguente link [UAPPC.CP \(unina.it\)](http://UAPPC.CP.unina.it).

Si chiede alle SS.LL. di assicurare la massima diffusione tra il personale t.a. della presente nota, la quale è, altresì, pubblicata sul sito web di Ateneo, nella pagina [Circolari anno 2022 | Comunicazioni per il personale \(unina.it\)](#).

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Buttà

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
*Ufficio Assenze e Presenze Personale
Contrattualizzato*
Responsabile del procedimento:
f.to Dott.ssa Enza Schiavi, Capo dell'Ufficio
e-mail: uappc@unina.it
p.e.c.: uappc@pec.unina.it